



# Provvedimenti concessori e autorizzatori del Dipartimento Pianificazione e Gestione del Territorio – Sito Unesco

Periodo di riferimento  
01 luglio - 31 dicembre 2017

**Sub "F"**

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO PRATICA	NUMERO DISPOSIZIONE	DATA DISPOSIZIONE	SERVIZIO	DATA ESTRAZIONE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART 6 BIS L 241/90
11	36540	36540	24/02/2017	Servizio Antiabusivismo e condono edilizio	31/03/2017	rilascio condono edilizio	si	no
12	235	235	13/02/2017	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	31/03/2017	accertamento di conformità per un intervento di ristrutturazione edilizia	no	no
13	332	332	28/03/2017	Servizio Sportello Unico edilizia Privata	31/03/2017	permesso di costruire per un intervento di manutenzione straordinaria	no	no
14	431	431	16/03/2017	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	23/05/2017	mancata comunicazione d'inizio lavori	no	no
15	226	226	10/02/2017	Servizio Sportello Unico edilizia Privata	31/03/2017	mancata comunicazione d'inizio lavori	no	no
16	626	626	14/04/2017	Sportello Unico Edilizia Privata	23/05/2017	mancata comunicazone d'inizio lavori Via Antonio Sogliano 22	no	no
17	177	177	06/02/2017	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	31/03/2017	mancata comunicazione d'inizio lavori Via dei Cristallini 13	si	no
18	36557	36557	17/03/2017	Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio	23/05/2017	permesso di costruire in sanatoria	si	no
19	1126	1126	29/06/2017	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	21/07/2017	mancata comunicazione d'inizio lavori	no	no
20	1125	1125	29/06/2017	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	29/06/2017	mancata comunicazione d'inizio lavori	no	no
21	1101	1101	27/06/2017	Servizio Sportello Unico edilizia Privata	29/06/2017	mancata comunicazione d'inizio lavori	si	no
22	36720	36720	08/05/2017	Servizio Antiabusivismo e Condono edilizio	21/07/2017	rilascio condono edilizio	si	no

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO PRATICA	NUMERO DISPOSIZIONE	DATA DISPOSIZIONE	SERVIZIO	DATA ESTRAZIONE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART 6 BIS L 241/90
23	661	661	21/04/2017	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	23/05/2017	mancata comunicazione di inizio lavori per un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla diversa distribuzione degli ambienti	no	no
24	690	690	24/04/2017	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	23/05/2017	mancata comunicazione di inizio lavori per un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla diversa distribuzione degli ambienti	no	no
25	843	843	17/05/2017	Servizio Sportello Unico Edilizia Privata	21/07/2017	accertamento di conformità per un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato all'acquisizione di un vano dall'appartamento adiacente cambio di destinaizone d'uso da residenziale a produttivo	si	no
26	36917	36917	28/07/2017	Servizio Antiabusivismo e Condomo Edilizio	15/09/2017	rilascio condono edilizio	si	no
27	36865	36865	10/07/2017	Servizio Antiabusivismo e Condomo Edilizio	15/09/2017	rilascio condono edilizio	si	no
28	36873	36873	13/07/2017	Servizio Antiabusivismo e Condomo Edilizio	15/09/2017	rilascio condono edilizio	si	no
29	36848	36848	04/07/2017	Servizio Antiabusivismo e Condomo Edilizio	15/09/2017	rilascio condono edilizio	si	no
30	1046/2017	1259	19/07/2017	Sportello Unico Edilizia	15/09/2017	Mancata comunicazione d'inizio lavori	si	no
20								

## PROVVEDIMENTI CONCESSORI E AUTORIZZATORI DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – SITO UNESCO

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
Il provvedimento non dà atto nel preambolo che la domanda di condono edilizio non riguarda immobile interessato da vincoli, atteso che in tale ultimo caso la deliberazione di Giunta comunale n. 4981/2006, prima, e la deliberazione di Giunta comunale n. 225/2011, successivamente, hanno previsto, per tali fattispecie, un diverso procedimento amministrativo per l’emanazione del provvedimento di condono.	7	Il provvedimento deve specificare espressamente se la domanda riguarda immobili interessati o meno da vincoli.	7
Si richiamano in materia di autocertificazioni e relativa attività di controllo sulle medesime, gli artt. 40, 43, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, come modificati dall'art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare il comma 1 dell'art. 71 prevede espressamente che: <i>“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.”</i> . In proposito, si evidenzia la necessità che la dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, eserciti con tempestività, efficacia ed efficienza il proprio potere di vigilanza e controllo sulle autocertificazioni prodotte.	7	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	7
Il dispositivo della richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 4981/2006 recita <i>“di disporre che il dirigente, (...) rilasci il titolo edilizio in sanatoria (...) previa verifica dell’avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo a qualsiasi titolo;”</i> ; tuttavia, il provvedimento in parola si limita a riportare quanto esplicitato nella proposta di rilascio <i>“constatata la regolarità e completezza dei pagamenti alla luce di quanto autocertificato dal dichiarante.”</i>	4	Il provvedimento deve esplicitare che il rilascio del titolo edilizio in sanatoria viene disposto <i>“previa verifica dell’avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo a qualsiasi titolo”</i> , così come statuito dalla richiamata delibera di Giunta Comunale n. 4981/2006.	7
Il provvedimento non dà espressamente atto dell'esito delle verifiche operate sulle certificazioni prodotte in ordine alla <i>“completezza e la regolarità dei pagamenti (...)”</i> , come previsto nel dispositivo della delibera di G.C. n.4981/2006 e ss.mm.ii..	3	Il provvedimento deve esplicitare che il rilascio del titolo edilizio in sanatoria viene disposto <i>“previa verifica dell’avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo a qualsiasi titolo”</i> , così come statuito dalla richiamata delibera di Giunta Comunale n. 4981/2006.	
Il modello COM (COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI ), riguardante le ipotesi di mancata comunicazione di inizio lavori, come nel caso di specie, ed allegato al provvedimento in esame, contiene, tra l'altro, la dichiarazione resa dall'istante <i>“che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione”</i> di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 s.m. e integr., alla quale consegue l'onere, per il pubblico funzionario, di condurre, sulla stessa, l'attività di controllo secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.	5	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	5
Nelle premesse del provvedimento si richiama la delibera di Giunta Comunale n. 4981/2006 e successive, il cui dispositivo recita: <i>“di disporre che il dirigente, per le domande non interessate da vincoli, verificata la conformità della dichiarazione sostitutiva al modello, rilasci il titolo edilizio in sanatoria entro il termine del 30.06.2008</i> (termine più volte prorogato, da ultimo, con delibera di Giunta Comunale n. 612 del 13.08.2014, al 31.12.2016);” e <i>“di disporre che il dirigente, ove la dichiarazione non sia conforme, rigetti la domanda di sanatoria;”</i> . Nel provvedimento si legge altresì: <i>“Visto l'esito dell'istruttoria per la verifica di conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni a quanto previsto dalle delibere di G.M. 4981/2006 e successive, nella quale viene dichiarato: (...). Ritenuto di dover aderire alle risultanze istruttorie; (...) rilascia (...) per opere/immobile descritte dal richiedente nel modello allegato alla presente, provvedimento di condono edilizio(...)”</i> . Il provvedimento, pertanto, non appare riportare alcuna esplicitazione in ordine alle verifiche rimesse alla responsabilità del dirigente e al loro esito circa <i>“la conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni”</i> al modello approvato dalla Giunta, che consentano di ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno indotto al rilascio del provvedimento di condono; piuttosto appare recepire e fare propria l'istruttoria e la proposta di <i>“emanare il provvedimento”</i> senza precisare se formulata da un soggetto che riveste la qualità di responsabile unico del procedimento. Sul punto, si richiama l'art. 3 della L. 241/90 e succ. modif. e integr. che, al comma 1, recita: <i>“Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.”</i> e la sentenza del Consiglio di Stato Sez.IV n. 5257 del 09.10.2012 secondo cui: <i>“Ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990 n.241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (...). L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare tutti i presupposti – intesi come fatti storici – che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito del rapporto di causa-effetto”</i> , nonché, in ordine al processo di individuazione del responsabile del procedimento ed ai compiti ad esso attribuiti, gli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90.	3	Il provvedimento deve indicare compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, al fine di consentire di ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno condotto al rilascio del titolo edilizio in sanatoria. In particolare, il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie, ma che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse. Pertanto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90 assume rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento.	4

<p>Nelle premesse del provvedimento si richiama la delibera di Giunta Comunale n. 4981/2006 e successive, il cui dispositivo recita: <i>"di disporre che il dirigente, per le domande non interessate da vincoli, verificata la conformità della dichiarazione sostitutiva al modello, rilasci il titolo edilizio in sanatoria entro il termine del 30.06.2008</i> (termine più volte prorogato, da ultimo, con delibera di Giunta Comunale n. 175 del 07.04.2017, al 31.12.2017);" e <i>"di disporre che il dirigente, ove la dichiarazione non sia conforme, rigetti la domanda di sanatoria;"</i>. Nel provvedimento si legge altresì: <i>"Visto l'esito dell'istruttoria per la verifica di conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni a quanto previsto dalle delibere di G.M. 4981/2006 e successive, nella quale viene dichiarata: (...). Ritenuto di dover aderire alle risultanze istruttorie; (...) rilascia (...) per opere/immobile descritte dal richiedente nel modello allegato alla presente, provvedimento di condono edilizio(...)".</i> Il provvedimento, pertanto, non appare riportare alcuna esplicitazione in ordine alle verifiche rimesse alla responsabilità del dirigente e al loro esito circa <i>"la conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni"</i> al modello approvato dalla Giunta, che consentano di ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno indotto al rilascio del provvedimento di condono; piuttosto appare recepire e fare propria l'istruttoria e la proposta di <i>"emanare il provvedimento"</i> senza precisare se formulata da un soggetto che riveste la qualità di responsabile unico del procedimento. Sul punto, si richiama l'art. 3, comma 1 della L. 241/90 e succ. modif. e integr. e la sentenza del Consiglio di Stato Sez.IV n. 5257 del 09.10.2012, nonché, in ordine al processo di individuazione del responsabile del procedimento ed ai compiti ad esso attribuiti, gli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90.</p>	1	<p>Il provvedimento deve indicare compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, al fine di consentire di ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno condotto al rilascio del titolo edilizio in sanatoria. In particolare, il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie, ma che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse. Pertanto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90 assume rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento.</p>	
<p>Nella disposizione dirigenziale di mancata comunicazione di inizio lavori, si legge che <i>"l'istante ha reso la dichiarazione di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011"</i> alla quale consegue l'onere, per il pubblico funzionario, di condurre, sulla stessa, l'attività di controllo secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.</p>	3	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	3
<p>Nel preambolo del provvedimento si riporta: <i>" Visto l'esito dell'istruttoria per la verifica della conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni (...). Ritenuto di dover aderire alle risultanze istruttorie (...)";</i> si rileva che il provvedimento appare aderire <i>sic et simpliciter</i> agli esiti di una attività istruttoria posta in essere da soggetto diverso dal dirigente, piuttosto che esplicitare e ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno condotto al rilascio del provvedimento di condono da parte della competente dirigenza.</p> <p>Sul punto, si richiama l'art. 3 co.1 della L. 241/90 e succ. modif. e integr. e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n.5257 del 9.10.2012, nonché gli artt. 4, 5 e 6 della L.241/90, in ordine al processo di individuazione del responsabile del procedimento ed ai compiti ad esso attribuiti.</p>	3	<p>Il provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, deve essere motivato, ovvero indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria effettuata. In particolare, il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie ma anche che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse.</p>	3
<p>Si rammenta che con deliberazione di G.C. n.45 del 2 febbraio 2017 l'Ente ha aggiornato al triennio 2017-2019 il <i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza</i> il quale definisce, nell'allegato 3 denominato <i>"Schede processi per area di rischio"</i>, il <i>" Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori"</i> e i correlati eventi rischiosi ( da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo <i>"b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio"</i>, sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1" e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>	3	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	3
<p>Il modello PC.a (ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE), allegato al provvedimento in esame, contiene, tra l'altro, la dichiarazione resa dall'istante <i>"che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione"</i> di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m e integr. alla quale consegue l'onere, per il pubblico funzionario, di condurre, sulla stessa, l'attività di controllo secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.</p>	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
<p>L'istanza per il rilascio del provvedimento di irrogazione della sanzione per mancata comunicazione d'inizio lavori, per un intervento di manutenzione straordinaria, benché presentata nel 2017 (( pratica edilizia n. (...) ) utilizza un modello COM (COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI) antecedente a quello aggiornato e pubblicato sul sito dell'Ente già dal 28.08.2015, che prevede, tra l'altro, la dichiarazione, da rendersi a cura dell'istante <i>"che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011"</i>, in coerenza con l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni – Enti Locali n. 157/CU del 18.12.2014 e statuito dalla Regione Campania, con decreto dirigenziale n.17 del 02.04.2015 della Direzione Generale - pubblicato sul BURC n.25 del 20 aprile 2015 - che ha approvato nuovi moduli per la presentazione, tra l'altro, della <i>"comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)"</i>, adeguati anche alle disposizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011. Si rileva, pertanto, che il provvedimento in esame non dà atto che sia stata resa dall'istante la predetta dichiarazione ex art. 67 del D.lgs. 159/2011".</p>	1	<p>Il provvedimento di irrogazione della sanzione per mancata comunicazione di inizio lavori deve dare atto che l'istante abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, alla quale consegue l'onere, per il pubblico funzionario, di condurre, sulla stessa, l'attività di controllo secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.</p>	1
<p>Il dispositivo del provvedimento riporta: <i>"ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del Dpr n.380/2001 smi il pagamento della sanzione pecuniaria (...)";</i> si rileva, in proposito, che il comma 7 del richiamato articolo 6 del DPR 380/2001 è stato abrogato dall'articolo 3 del Dlgs. n.222 del 25 novembre 2016, entrato in vigore l'11 dicembre 2016, e che i suoi contenuti sono ora confluiti nell'articolo 6 bis comma 5 dello stesso decreto, così come modificato dal Dlgs 222/2016.</p>	1	<p>Il dispositivo del provvedimento deve operare richiamo a norme di legge vigenti all'atto dell'adozione del provvedimento.</p>	1
<p>Nelle premesse della disposizione dirigenziale n. (...) si riporta <i>"Il Dpr n. 380 del 6 giugno 2001 smi, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e in particolare l'articolo 37, comma 4 (oppure articolo 36, comma 1) (...)".</i> Sul punto, posta la connotazione vincolata del provvedimento di accertamento di conformità, si rileva che l'atto non appare operare un univoco richiamo alle disposizioni normative che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.</p>	1	<p>Il preambolo del provvedimento di accertamento di conformità, deve operare un univoco richiamo alle norme di legge che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.</p>	1
<p>L'oggetto non specifica che con il provvedimento in esame si dispone l'irrogazione di sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per mancata comunicazione di inizio lavori.</p>	1	<p>L'oggetto del provvedimento deve specificare che si dispone l'irrogazione di sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., per mancata comunicazione di inizio lavori.</p>	1